

C11821 - APOLLO HOLDING/TEMMLER WERKE HOLDING

Provvedimento n. 24074

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Apollo Holding GmbH, pervenuta in data 2 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Apollo Holding GmbH (di seguito, APOLLO), indirettamente controllata dalla società Apollo 11 S.à.r.l., a sua volta indirettamente controllata dalla società BC Partners holdings (di seguito, Gruppo BC), è una società di diritto tedesco attiva nella realizzazione di prodotti farmaceutici e di prodotti destinati alla cura sanitaria.

Il fatturato realizzato dal Gruppo BC nel 2011 è stato di circa 10 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi di euro nell'Unione Europea e 1,6 miliardi di euro in Italia.

Temmler Werke Holding GmbH (di seguito, TEMMLER) è la società *holding* del gruppo TEMMLER attiva, a livello internazionale, nel settore farmaceutico.

TEMMLER ha realizzato complessivamente, nel 2011, circa 170 milioni di euro, di cui circa 147 milioni di euro nell'Unione Europea e 1 milione di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di APOLLO, dell'intero capitale sociale di TEMMLER.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il mercato merceologico rilevante, in cui opera l'impresa oggetto di acquisizione, è rappresentato dalla produzione di agenti solidi per farmaci ad assunzione orale.

Gli agenti solidi consistono in capsule di spessore estremamente sottile, rigide o flessibili, destinate a contenere farmaci ad assunzione orale¹.

In linea con l'orientamento comunitario², da un punto di vista geografico il mercato può ritenersi di dimensione mondiale in considerazione dell'intenso commercio svolto a livello internazionale in virtù della ridotta incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale e, dal lato della domanda, della presenza di imprese farmaceutiche di grandi dimensioni che operano su scala mondiale.

In ogni caso, date le caratteristiche dell'operazione in esame, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche adottando una più ristretta definizione, la valutazione dell'operazione non verrebbe ad essere modificata.

Effetti dell'operazione

Sia TEMMLER che APOLLO sono attive nella produzione di agenti solidi per farmaci ad assunzione orale in Italia e nel mondo con quote inferiori all'1%; conseguentemente, la conclusione dell'operazione determina effetti del tutto marginali.

¹ [In tal senso la definizione del mercato dal punto di vista merceologico nel caso comunitario M6231 "KKR/Capsugel" e nel caso nazionale provv. n. 23907 del 12 settembre 2012, C11766 – "Apollo 11/Aenova Holding", in Boll. n. 37/12]

² [Vedi, al riguardo, il caso comunitario di cui alla nota n. 1.]

Per quanto precede, l'operazione comunicata non altera significativamente le condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella